

Comune di BUSSO

Provincia di CAMPOBASSO



IMU 2026 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

La Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160, art. 1, commi 738-783) ha attuato l'unificazione IMU – TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU.

La nuova IMU mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi ed oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.

SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO IMU - 16 GIUGNO 2026 -

Sono

passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

soggetti

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.

Per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento dell'imposta avviene in due rate, ossia **16 giugno** per l'Acconto e **16 dicembre** per il Saldo, resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (versando l'importo da corrispondere con il codice tributo IMU ovvero 3918 (in caso di altri fabbricati (secondo case e altri immobili) o vedi tabella seguente;

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI BUSSO: **B295**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO		
	Aliquota	COMUNE	STATO
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CAT. A/1 - A/8 - A/9)	4 per mille	3912	-
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI (SECONDE CASE E ALTRI IMMOBILI)	10,60 per mille	3918	
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - STATO	7,6 per mille		3925
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - INCREMENTO COMUNE	3 per mille	3930	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	Esenti		
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI	10,60 per mille	3916	

Per ulteriori informazioni e per aggiornamenti consultare il sito istituzionale del Comune di Busso - www.comune.busso.cb.it - oppure contattare l'Ufficio Tributi del Comune al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.busso@virgilio.it o telefonicamente allo **0874/447133**

Dalla residenza comunale, 13.05.2026

Il Responsabile del Servizio
F.lli Bottessa, Laura MARINO

